



COMUNE di UDINE
Servizio Verde Pubblico e Impianti Sportivi

OPERA 8003 CUP C23I20000000002 - Nuova sede della Protezione Civile

Procedura aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura aventi ad oggetto l'attività di direzione lavori, misura e contabilità

CIG B8B494B5E0

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 3240 del 20.10.2025 è stato disposto il ricorso alla procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023 (in seguito: Codice) e dell'art. 41, comma 15-bis del D.lgs. n. 36/2023.

PIATTAFORMA TELEMATICA

L'intera procedura di gara di cui al presente disciplinare verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del Codice, sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito "Portale") all'interno dell'area "RDO online" relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il *call center* del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

Si precisa inoltre che al suddetto *call center* non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente – sottosezione "Bandi di gara e contratti".

RETE DI STAZIONI APPALTANTI

Denominazione: Comune di Udine

Indirizzo: via Lionello, n. 1 – 33100 UDINE (UD)

RUP: ing. Anna Spangher (anna.spangher@comune.udine.it)

Responsabile dell'Istruttoria: ing. Anna Spangher

Pec: protocollo@pec.comune.udine.it

Profilo del committente: <http://www.comune.udine.it/>

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all'url <https://eappalti.regione.fvg.it>

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 41, comma 15-bis del D.lgs. n. 36/2023.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per un massimo di 100 punti, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, attribuirà un massimo di 70 punti all'offerta tecnica, un massimo di 30 punti all'offerta economica, suddivisi nei criteri e sub-criteri di valutazione come descritti nei successivi articoli.

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100 punti

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

La procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi all'attività di direzione lavori, misura e contabilità dell'OPERA 8003 CUP C23I20000000002 - Nuova sede della Protezione Civile, nello specifico:

- l'incarico di direttore dei lavori, misura e contabilità da svolgersi secondo quanto stabilito dall'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 1 e ss. all.II.14 al D.lgs. n. 36/2023, e ad ogni altra norma vigente in materia;

ubicazione: via Del Partidor a UDINE (UD).

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OPERA 8003

- 1) Contributo di € 600.000,00 concesso con decreto n. 1470/TERINF del 10.04.2020 recante "L.R. 18/2015, art. 7, comma 1 - L.R. 24/2019 art. 9, commi 98-100. Concertazione 2020-2022 degli investimenti strategici di sviluppo delle UTI e dei Comuni non partecipanti alle UTI. U.T.I. del Friuli Centrale – Nuova sede della Protezione Civile presso l'ex Caserma Osoppo in Comune di Udine. Concessione contributo" con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- 2) contributo di € 600.000,00 concesso con decreto dell'assessore regionale alla Protezione civile n. DCR/455/PC/2023 del 25.05.2023 recante "L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 10 e D.P.Reg. 140/Pres./2002. Piano dei finanziamenti per il potenziamento del volontariato di protezione civile per l'anno 2022. Linea finanziamento D1: nuove sedi di allocamento e/o ampliamenti o ristrutturazioni di sedi esistenti" la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- 3) € 2.515.000 con fondi dell'Amministrazione comunale.

Per una descrizione dettagliata delle prestazioni contrattuali oggetto della gara, si rimanda al Disciplinare di incarico.

Si precisa che l'incarico relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria dovrà essere espletato svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Ai fini dell'art. 14 del Codice, il valore stimato dell'appalto è pari ad € 95.015,14 - al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA – ed è stato determinato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 15, del Codice e dell'Allegato I.13.

La descrizione delle prestazioni con i relativi importi viene definita dalla parcella allegata al presente Disciplinare di gara, come di seguito specificato:

IMPORTO DEI SERVIZI A BASE DI GARA

	CPV	Importo
OPERA 8003- Direzione lavori, misura e contabilità	71300000-1	95.015,14 €
Importo totale a base di gara		95.015,14 €

Ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del Codice, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) per il 65 per cento dell'importo come sopra determinato, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
- b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.

Di seguito vengono indicati gli importi delle categorie delle opere:

IMPORTO DEI LAVORI CUI I SERVIZI TECNICI DI GARA SI RIFERISCONO:

OPERA 8003– PROSPETTO DI SINTESI

Categoria opere	ID opere (tav z-1)	Grado di complessità	Corrispondenza L.143/49 (DM 18/11/71)	Importo stimato lavori (€)
EDILIZIA	E.15	0,95	I/c (I/b)	€ 1.210.515,51
STRUTTURE	S.03	0,95	I/g (I/b)	€ 305.040,02
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	0,45	II/a (I/b)	€ 221.121,47
IMPIANTI	IA.01	0,75	III/a (I/b)	€ 46.160,37
IMPIANTI	IA.02	0,85	III/b (I/b)	€ 236.262,49
IMPIANTI	IA.03	1,15	III/c (I/b)	€ 365.445,58

Categoria opere	Corrispondenza L.143/49 (DM18/11/71)	Grado di complessità	Importo opera (€)	Specificità della prestazione (art.3 c.3 D.M. 17.6.16)	Importo prestazione (comprensivo di spese)
EDILIZIA E.15	I/c (I/b)	0,95	€ 1.210.515,51	Qcl.01 Qcl.10	€ 41.589,15
STRUTTURE S.03	I/g (I/b)	0,95	€ 305.040,02	Qcl.01 Qcl.10	€ 15.518,52
INFRASTRUTTUR E PER LA MOBILITA' V.02	II/a (I/b)	0,45	€ 221.121,47	Qcl.01 Qcl.10	€ 6.328,14
IMPIANTI IA.01	III/a (I/b)	0,75	€ 46.160,37	Qcl.01 Qcl.10	€ 2.855,27
IMPIANTI IA.02	III/b (I/b)	0,85	€ 236.262,49	Qcl.01 Qcl.10	€ 10.052,94
IMPIANTI IA.03	III/c (I/b)	1,15	€ 365.445,58	Qcl.01 Qcl.10	€ 18.671,12
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 95.015,14

Per la definizione dei requisiti di qualificazione si rimanda al successivo articolo 7.

REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CODICE

Con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto la direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione, trova applicazione la clausola di revisione dei prezzi prevista dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 che si attiva al verificarsi delle seguenti condizioni di natura oggettiva.

La clausola è attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice, calcolata in applicazione dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

La clausola di revisione dei prezzi si applica nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Rientrando l'attività oggetto dell'appalto nel CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria, ai fini della determinazione della variazione di prezzo, si utilizzerà l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS) [71] Attività degli studi di architettura e di ingegneria, collaudi ed analisi tecniche, secondo le modalità applicative di cui all'allegato II.2-bis del Codice.

La stazione appaltante verificherà la variazione del prezzo del contratto di servizio con cadenza quadrimestrale (art. 3, comma 1 allegato II.2-bis). La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice individuato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3 del codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione,

come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto allegato. Verrà applicata la formula di cui alla Tabella D, comma 7 dell'Allegato II.2-bis del Codice.

Quando viene attivata la clausola di revisione prezzi, la stazione appaltante comunica all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire e procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi, con tempi compatibili con il rispetto delle norme finanziarie dell'ente locale.

La revisione prezzi si applica anche alle prestazioni oggetto di subappalto o subcontratto, così come previsto dal comma 2 bis dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Per eventuali modifiche contrattuali che dovessero rendersi necessarie durante la fase esecutiva, si rinvia alla disciplina dell'art. 120 D.lgs. n. 36/2023 nonché a quanto previsto degli artt. 2 e 8 del Disciplinare di incarico.

LUOGO DI ESECUZIONE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Comune di Udine, via Del Partidor.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 17 del Codice, l'offerta è vincolante per **180 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Le modalità di pagamento sono determinate ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare di incarico.

TEMPI DI ESECUZIONE

Come sancito dal Decreto DCR/455/PC/2023 della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'ultimazione dei lavori e relativo collaudo dovrà avvenire entro 3 anni dalla comunicazione di Nulla Osta da parte della Protezione Civile al progetto definitivo/esecutivo.

Per conclusione dei lavori si intende la data del collaudo tecnico-amministrativo, indicata nel certificato di collaudo o nel "certificato di ultimazione dei lavori", predisposto ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, da presentare mediante inserimento nel portale web dedicato.

In deroga al termine di ultimazione dei lavori, con decreto del Direttore centrale della Protezione Civile della Regione, può essere presentata, mediante inserimento nel portale web dedicato, di motivata istanza da parte dell'ente, i termini sono prorogabili per un periodo massimo di 12 mesi.

Più dettagliatamente il CSA del progetto individua i seguenti termini per la fase di esecuzione dei lavori:

l'ultimazione dei lavori, così come previsto dall'art. 14 del CSA, deve avvenire entro n. 532 (cinquecentotrentadue) giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, qualora imputabile all'operatore economico, costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento.

PENALI

Così come previsto dall'art. 126, comma 1, D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 12 del Disciplinare di incarico, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5%

e l'1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La documentazione di gara comprende:

- il bando di gara;
- il disciplinare di gara con i relativi modelli ed allegati;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. d'ord. 267 del 21.06.2022;
- il progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. d'ord. 27 del 26.05.2025;
- la stima della parcella professionale calcolata ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi;
- lo schema di disciplinare d'incarico.

La documentazione suindicata è scaricabile dalla sezione "Allegati" presente nella RDO.

ART. 1 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana al Rup mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte utilizzando l'apposita area **"Messaggi" della RDO online cui il quesito si riferisce, una volta registrati e abilitati.**

Le richieste di chiarimenti devono pervenire **entro il termine suddetto. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.**

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale eAppaltiFVG nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione "Allegati dell'Avviso". Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

ART. 2 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura, sia in invio che in ricezione, saranno effettuate, anche ai sensi dell'art. 90 del Codice, tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO online.

Con l'accesso alla RDO online, **ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO online ad esso riservata.**

In caso di malfunzionamento della Piattaforma la Stazione appaltante si riserva di effettuare le comunicazioni, anche ai sensi del citato art. 90, via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO online, facendo riferimento al domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.lgs. n. 82/05.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 - PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione di riferimento per la formulazione dell'offerta potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma sezione "Allegati".

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste utilizzando lo strumento della "Messaggistica" dell'area "RDO online".

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma**, attraverso l'area **"Richiesta di Offerta online" (RDO)** con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma**.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento **Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte** reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online".

Riguardo gli Allegati: La piattaforma gestisce allegati singoli fino ad un massimo di 52 MB, ma si consiglia di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore per facilitarne il download. E' possibile caricare cartelle compresse. Estensioni non consentite: .exe, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa o tecnica richiesta dal presente disciplinare di gara dovrà essere prodotta utilizzando la sezione **"Area generica allegati"** presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" e della "Busta Tecnica" della RDO online;
- **è opportuno che i documenti facsimile**, relativi alle dichiarazioni che l'Operatore Economico deve rendere ai fini della partecipazione alla presente procedura, **vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in formato .pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema**, al fine di evitare alla Stazione Appaltante visualizzazioni non corrette conseguenti all'utilizzo di software in versioni obsolete;

- **nessun dato relativo all'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa" o nell'area "Risposta Busta Tecnica";**
- **nessun dato relativo all'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa".**

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.

Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO online".

Una volta espletate le attività di predisposizione delle Buste di Risposta Amministrativa, Tecnica ed Economica, il concorrente prima di completare l'invio dell'offerta dovrà provvedere alla sottoscrizione digitale dei file pdf generati dal sistema per la Busta Amministrativa (vedi art. 10), per la Busta Tecnica (vedi art. 11) e per la Busta Economica (vedi art. 12) seguendo la procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta **con largo anticipo** rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati".

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa **verrà automaticamente invalidata**. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta.

La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione appaltante, richiede in ogni caso la **ripresentazione dell'offerta**.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro), c) (consorzi tra imprese artigiane) e d) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili) e 66, comma 1, lettera g) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro) e c) (consorzi tra imprese artigiane), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono indicare nella domanda di partecipazione le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 68 del codice, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Quindi, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi del comma 15 dell'art. 68 del codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art. 68.

Ai sensi del comma 16 dell'art. 68 del codice, l'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 68 del Codice, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 67 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 104 del codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

L'art. 68 del codice trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alla procedura di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Le aggregazioni di retisti, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso si rimanda all'art. 10 e alle relative modalità di presentazione dell'offerta.

Si segnala che l'operatore economico, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 66 del codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 100 comma 1, anche dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 del codice, nonché possedere i requisiti di cui all'allegato II.12 del Codice, come stabiliti nel prosieguo del presente disciplinare.

Si precisa che gli operatori economici incaricati del servizio di architettura sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 66 del Codice:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società

cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari;
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (consorzi stabili di società);
- h) consorzi stabili professionali (consorzi stabili di professionisti) ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Tutti i concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Libro II del Codice (artt. 94 e seguenti del Codice) nonché gli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'**articolo 94 del Codice** sono **cause di esclusione automatica**.

La sussistenza delle circostanze di cui all'**articolo 95 del Codice** è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro), c) (consorzi tra imprese artigiane) e d) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili) e 66, comma 1, lettera g) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati), i requisiti generali di cui

agli articoli 94 e 95 sono posseduti dal consorzio e sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I requisiti di qualificazione devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento e dichiarati nel modello di domanda di ammissione, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

Possono eseguire le prestazioni solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- (a) professionisti singoli o associati;
- (b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria.

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei professionisti abilitati a svolgere le attività.

Il raggruppamento temporaneo dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti

I concorrenti, in quanto svolgeranno servizi di architettura e ingegneria, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

I soggetti che svolgeranno i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 34 e seguenti dell'Allegato II.12 del Codice.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Ai sensi dell'art. 38 dell'allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023, per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai sensi dell'articolo 99 del Codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di inoperatività del FVOE, la Stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di ordine speciale sulla scorta delle dichiarazioni rese da ciascun concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sulla scorta della documentazione che il concorrente abbia caricato nella pertinente Busta della RdO della piattaforma di eProcurement, così come illustrato dal presente disciplinare di gara.

ART. 7.I. Requisiti di idoneità

Ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice e in attuazione dell'art. 66, comma 2 del Codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità:

- **i professionisti singoli o associati** di cui all'art. 66, comma 1, lettera a) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura, oppure essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- **le società di professionisti** di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
 - b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- **le società di ingegneria**, di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c) del codice, sono tenute a:
 - a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni;
 - b) il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 2. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
 - c) la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della Stazione appaltante;
 - d) Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale;
 - e) Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei

confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

- f) L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico;

- **per i raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;

- **per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE**, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

- per i requisiti **degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 66 del Codice, si rimanda all'art. 37 dell'allegato II.12 del Codice.**

Le società e i consorzi devono essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinente con quelle oggetto della presente procedura di gara. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

I requisiti di cui all'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato in base alla propria tipologia.

Professionista personalmente responsabile dell'incarico.

Nell'Istanza di partecipazione (Allegato A.1) dovrà essere indicato il Direttore dei Lavori, inserendo il nominativo del professionista personalmente e nominativamente responsabile dell'espletamento dell'incarico. Il professionista indicato deve essere iscritto in appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.

Nell'Allegato A.1 il concorrente riporterà, in forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per il suddetto professionista: il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi di iscrizione al relativo Albo nonché gli eventuali requisiti specifici richiesti dal presente disciplinare di gara, oltre alla natura del rapporto intercorrente tra il concorrente ed il singolo professionista nominato.

La suddetta figura professionale deve essere in possesso dei requisiti indicati:

Ruolo/funzione	Qualifica/ titolo di studio o professionale	Unità di personale per ciascun ruolo/funzione
Direttore dei Lavori	Laurea specialistica, magistrale o quinquennale in discipline afferenti all'edilizia, le strutture e l'architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale	1

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di idoneità di cui al presente articolo, comporta:

1. L'identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:

- a) l'indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
- a.1) nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2) nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della L. 1815/39, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3) nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. b) del Codice) e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i Soci/associati professionisti;
 - a.4) nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c) del Codice):
 - a.4.1) i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - a.4.2) il direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 del Codice;
 - a.4.3) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4) il socio unico o l'amministratore di fatto, se diversi dai soggetti già indicati;
- b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lett. a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
- b.1) professionisti dipendenti;
 - b.2) professionisti consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

- c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lett. a), p.to a.4.3);
- d) per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; dall'iscrizione nei registri devono desumersi le generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di Consorzio;
 - il socio unico;

2. che i soggetti indicati nell'articolo 66 del Codice:

- a) non rientrino in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione previste dal Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) l'assenza di partecipazione plurima da parte dei soggetti indicati nell'articolo 66 del Codice;
- c) l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 16 del Codice.

ART. 7.II. Requisiti di capacità economico e finanziaria

- a) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale almeno pari al 10% dell'importo delle opere e, quindi, non inferiore ad € 238.454,54.**

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall'operatore economico nell' "Allegato A.1 - Istanza di partecipazione e Accettazione condizioni generali di partecipazione", è effettuata sull'aggiudicatario.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

ART. 7.III Requisiti di capacità tecnica e professionale

b) Elenco di servizi d'ingegneria ed architettura.

Ai sensi dell'art. 100, comma 11 del Codice, il concorrente fornisce l'elenco dei servizi d'ingegneria ed architettura, espletati nei dieci anni antecedenti alla data di indizione (pubblicazione) della gara d'appalto, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno **pari a 1,5 volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

OPERA 8003

CATEGORIA	ID OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.06.2016	CORRISPONDENZA L 143/49 (DM 18/11/71)	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO OPERE DI RIFERIMENTO (€)	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER L'ELENCO DEI SERVIZI
EDILIZIA	E.15	I/c (I/b)	0,95	€ 1.210.515,51	€ 1.815.773,27
STRUTTURE	S.03	I/g (I/b)	0,95	€ 305.040,02	€ 457.560,03
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	II/a (I/b)	0,45	€ 221.121,47	€ 331.682,21
IMPIANTI	IA.01	III/a (I/b)	0,75	€ 46.160,37	€ 69.240,56
IMPIANTI	IA.02	III/b (I/b)	0,85	€ 236.262,49	€ 354.393,74
IMPIANTI	IA.03	III/c (I/b)	1,15	€ 365.445,58	€ 548.168,37

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall'operatore economico nel prospetto.xls "Allegato A.2 - "Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione" (elenco servizi d'ingegneria ed architettura)", è effettuata sull'aggiudicatario.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che compri l'avvenuto svolgimento del servizio.

c) Servizi "di punta" d'ingegneria ed architettura.

Ai sensi dell'art. 100, comma 11 del Codice, il concorrente fornisce l'elenco dei servizi "di punta" di ingegneria e architettura, espletati nei dieci anni antecedenti alla data di indizione (pubblicazione) della gara d'appalto, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno **pari a 0,5 volte il valore** della medesima.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

OPERA 8003

CATEGORIA	ID OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.06.2016	CORRISPONDENZA L 143/49 (DM 18/11/71)	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO OPERE DI RIFERIMENTO (€)	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER SERVIZI DI PUNTA
EDILIZIA	E.15	I/c (I/b)	0,95	€ 1.210.515,51	€ 605.257,76
STRUTTURE	S.03	I/g (I/b)	0,95	€ 305.040,02	€ 152.520,01
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	II/a (I/b)	0,45	€ 221.121,47	€ 110.560,74
IMPIANTI	IA.01	III/a (I/b)	0,75	€ 46.160,37	€ 23.080,19

IMPIANTI	IA.02	III/b (I/b)	0,85	€ 236.262,49	€ 118.131,25
IMPIANTI	IA.03	III/c (I/b)	1,15	€ 365.445,58	€ 182.722,79

La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall'operatore economico nel prospetto.xls "Allegato A.2 - "Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione" (Servizi "di punta" di ingegneria e architettura), è effettuata sull'aggiudicatario.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l'avvenuto svolgimento del servizio.

È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta.

Si precisa che:

- per la/e categoria/e E.15, S03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (art. 8 del D.M. 17 giugno 2016);
- non è applicabile alla categoria "IMPIANTI" il criterio di cui all'art. 8 del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, secondo cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera", poiché nell'ambito della categoria "IMPIANTI" convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti a opere nella stessa categoria "Impianti" ma contrassegnati "ID. Opere" differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all'ID. "IA.04", che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'Id. "IA.03".

Tra i servizi valutabili NON sono ricompresi:

- restauro di beni culturali;
- servizi di archeologia;
- ricerche;
- consulenze;
- valutazioni di congruità tecnico economica;
- studi di impatto ambientale;
- produzione di beni connesse allo svolgimento di servizi di ingegneria e architettura.

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio antecedente alla data di indizione (pubblicazione) della presente gara d'appalto ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile.

Qualora i servizi siano stati espletati all'interno di Raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei, si precisa che il requisito di cui al punto a) Copertura assicurativa contro i rischi professionali:

- dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
 - a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
 - b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei si precisa che i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, come di seguito specificato e che ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire:

Con riferimento al requisito di cui alla lettera b) Servizi di punta, non frazionabile:

- l'importo complessivo minimo per i due servizi di punta si riferisce alla somma dei due servizi svolti per ciascuna classe e ID delle opere; non viene stabilito un valore minimo per il singolo servizio;
- i due servizi di punta presentati per ciascuna delle categorie e ID delle opere possono essere stati svolti da due soggetti diversi del raggruppamento, fermo restando che ogni singolo servizio deve essere stato svolto interamente da un unico soggetto partecipante al raggruppamento (indifferentemente dalla mandataria o da una delle mandanti);
- ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 66 del Codice, i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12.

ART. 7.IV. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale dato dall'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dai singoli professionisti indicati all'interno del gruppo di lavoro.

I requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal presente Disciplinare devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, co. 11, del D.lgs. n. 36/2023, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

ART. 7.V. Indicazioni specifiche per i consorzi stabili e consorzi di cooperative artigiane.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 67 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 67 del Codice, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore.

Per gli appalti di servizi, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Per i Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, i requisiti di cui agli artt. 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE secondo quanto indicato all'art.38 del citato Allegato.

I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti, per i consorzi stabili di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato Allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119 comma 4 del Codice, dovrà indicare nel DGUE l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

Al pagamento degli eventuali subappaltatori provvede l'Appaltatore. Qualora ricorrano i casi di cui all'art. 119, comma 11, del Codice, la Stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore.

Gli operatori economici per i quali ricorrano le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i contratti relativi.

Autorizzazione al subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 4 del Codice, l'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in capo al subappaltatore.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ricorre responsabilità solidale tra i predetti soggetti anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c) del Codice l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente periodo.

In considerazione delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice che l'Amministrazione è tenuta ad espletare ex art. 119 del Codice nei riguardi del singolo subappaltatore, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, con almeno **20 (venti) giorni di anticipo**, tutta la documentazione di rito relativa a richieste di autorizzazione al subappalto e di sub-affidamento. Il rispetto del suindicato termine per la trasmissione delle richieste di autorizzazione al subappalto e per le richieste di subaffidamento (con l'acclusa documentazione a supporto) è considerato essenziale. In caso di mancato rispetto del termine (minimo) indicato dall'art.

119 cit. in 20 (venti) giorni antecedenti l'ingresso in cantiere, le richieste di subappalto (o di sub affidamento) non potranno trovare accoglimento.

La revisione prezzi si applica anche alle prestazioni oggetto di subappalto o subcontratto, così come previsto dal comma 2 bis dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 9 - AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dall'art. 104 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'operatore economico deve indicare l'intenzione di ricorrere all'avvalimento nel proprio DGUE, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta (cd. "avvalimento premiale"). In caso di avvalimento l'operatore economico deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel punto 7 del successivo art. 10 (avvalimento) e nel punto 4 del successivo art. 11 ("avvalimento premiale").

Ai sensi dell'art. 104, co. 4 del D.lgs. n. 36/2023, il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel contratto di avvalimento, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. In tal caso il concorrente allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, co. 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Così come statuito dal comma 12 dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che l'ausiliario non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'articolo 372, co. 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;
- c. acconsentire al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Anac per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 10 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online)

Nell'area "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" della RDO online il concorrente dovrà inserire le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richieste per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

Le domande e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Nel caso in cui le Sezioni dedicate per l'inserimento in Piattaforma della documentazione richiesta non risultino sufficienti, si potrà utilizzare l'Area generica allegati.

10.1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Istanza di partecipazione e Accettazione Condizioni Generali di partecipazione Allegato A.1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente secondo il modello in Allegato A.1

La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo il modello in allegato A.1 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al successivo punto 2 dell'art. 10, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Comunicato del Presidente ANAC

Nella istanza di partecipazione gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Il concorrente indica la forma in cui partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti o GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, partita iva, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) in un'unica domanda di partecipazione.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Istanza di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara, ai sensi dell'art. 67 comma 4 e dell'art. 68 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 e quindi di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (eventuale) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta e quindi allega – nella sezione “Allegati generici” della Busta Amministrativa - idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Si precisa che l'istanza di partecipazione è unica e deve essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE (si precisa che nel caso di mandante costituito da uno studio associato, l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri);
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria/capofila;
- nel caso di Consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane, consorzio stabile, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, fermo restando l'obbligo di indicare per quali consorziate il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di retisti ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del DL n. 5/2009 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

I Raggruppamenti Temporanei di operatori, i consorzi ordinari e i GEIE, non ancora costituiti, dovranno rendere nel Modello Allegato A.1:

- dichiarazione cumulativa resa da ciascun operatore economico, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R., attestante:
 - a. l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'operatore economico indicato come capogruppo, il quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate; in caso di Consorzio, anche l'impegno a stipulare il contratto di Consorzio;
 - b. l'impegno a non modificare la composizione del Raggruppamento o del Consorzio da costituirsi sulla base del predetto impegno, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
 - d. la quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli operatori economici riuniti o consorziati.
- La Capogruppo-mandataria stipulerà il contratto di appalto, una volta acquisito il relativo mandato/atto costitutivo, in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate.

I Consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili dovranno dichiarare che:

- il Consorzio concorre ed esegue in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto ovvero concorre in proprio ed indica le consorziate esecutrici.

Il Modello in Allegato A.1 andrà adattato in caso di partecipazione di aggregazione di retisti sulla base di quanto specificato nel punto 5 del presente art. 10

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € **16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la **marca da bollo** da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

10.2. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura o nomina ad una carica sociale
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

10.3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Crea una nuova risposta DGUE" presente nella sezione "Mia Risposta"
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- in caso di partecipazione di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- in caso di partecipazione di consorzi stabili, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico da parte di un concorrente monosoggettivo (per maggiori dettagli, si rinvia alle pagg. 1-13 delle istruzioni allegate)

1. cliccare su "Intenzione di rispondere" e selezionare l'opzione "Mia Risposta";
2. nella maschera che compare, denominata "Area Gestione Risposta – Stai rispondendo come" selezionare la forma giuridica con cui si intende partecipare alla gara e cliccare "salva";

3. per compilare il DGUE è necessario cliccare su “+”, funzione collocata nella sezione “DGUE con file firmato”;
4. nella maschera che compare, denominata “Gestione della risposta DGUE”, nella sezione “carica la risposta DGUE da” selezionare “Nuovo”;
5. infine selezionare “Crea una nuova risposta al DGUE” e compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
6. al termine della compilazione utilizzare il comando “Riepilogo” per rivedere il DGUE compilato;
7. scaricare il DGUE cliccando su “Scarica” e **selezionare il formato PDF**;
8. **sottoscrivere digitalmente** il DGUE precedentemente scaricato;
9. **ricaricare il DGUE** debitamente sottoscritto selezionando “Scegli file”;
10. cliccare su “Conferma”;

Istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico da parte di concorrente plurisoggettivo (per maggiori dettagli si rinvia alle pagg. 19 e s.s. delle allegate istruzioni):

N.B.

Si evidenzia che ciascun componente del R.T.P. o A.T.I., per poter procedere alla compilazione del proprio DGUE, deve preventivamente iscriversi alla piattaforma Eappaltifvg e deve essere invitato dalla capogruppo a compilare il proprio DGUE.

La capogruppo deve:

1. cliccare su “Intenzione di rispondere” e selezionare l’opzione “Mia Risposta”;
2. nella maschera che compare, denominata “Area Gestione Risposta – Stai rispondendo come” selezionare la corretta forma di partecipazione plurisoggettiva alla gara e cliccare su “salva”;
3. nella maschera che compare cliccare sull'icona “Matita” e poi, selezionare la voce “Aggiungi utente” in cui va inserita la Ragione sociale e l’indirizzo e-mail dell’O.E. facente parte del raggruppamento che si intende invitare a partecipare alla rdo e a compilare il proprio DGUE;
4. cliccare poi su “Salva”;

I mandanti, a seguito del ricevimento dell’invito a partecipare, devono:

1. cliccare sul link ricevuto nella mail di invito;
2. inserire le proprie credenziali e loggarsi;
3. cliccare su “Accetto” per aderire al R.T.P./A.T.I. e cliccare sull'icona “Matita”;
4. nella maschera che compare, denominata “Gestione della risposta DGUE”, nella sezione “carica la risposta DGUE da” selezionare “Nuovo”;
5. infine selezionare “Crea una nuova risposta al DGUE” e compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
6. al termine della compilazione utilizzare il comando “Riepilogo” per rivedere il DGUE compilato;
7. scaricare il DGUE cliccando su “Scarica” e **selezionare il formato PDF**;
8. **sottoscrivere digitalmente** il DGUE precedentemente scaricato;
9. **ricaricare il DGUE** debitamente sottoscritto selezionando “Scegli file”;
10. cliccare su “Conferma”;

Si forniscono di seguito indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Il **DGUE** rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui l’operatore economico attesta:

- di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
- di soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100 del Codice.

Il DGUE è articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante.

La Parte II contiene.

- le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni;
- le informazioni sull'eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento);
- le informazioni sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte II, relativamente alla **Sez. A – Informazioni sull'Operatore economico**, si forniscono i seguenti chiarimenti:

Riquadro "Operatore economico PMI". Il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Codice.

Riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali". Qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati. Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'articolo 100 del Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare:

- gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) alla voce "Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile";
- se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce "Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove";
- se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione alla voce "Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale".

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

Riquadro "Forma di partecipazione". Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) d) e all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett. b) c) d) o di cui al sopra citato articolo 66, comma 1 lett. g) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione dev'essere specificata la forma di partecipazione degli operatori economici.

Relativamente alla **Sez. B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico**, si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3 del Codice come segue:

- a) l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

- b) il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) un socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) i soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) il direttore tecnico o del socio unico;
- h) l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380-bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – *sexiesdecies* cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.

Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 – *octies* e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza. Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Per quanto concerne la **Sez. C - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti**, relativamente all'avvalimento di cui all'articolo 104 del Codice, si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

In ordine alla **Sez. D - Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento**, relativamente al subappalto di cui all'art. 119 del Codice, l'operatore deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare specificando, per le sole lavorazioni relative alla categoria prevalente, la relativa quota percentuale. Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE. In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

La **Parte III** contiene le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) sono rese da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

La **Sez. A - Motivi legati a condanne penali** si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE che, nel Codice, sono disciplinati dall'articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, si precisa che la dichiarazione fa riferimento alle condanne con sentenza definitiva e decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice.

Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell'apposita voce "Descrivere tali misure", precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo

globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della sezione.

Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla **Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali** si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione) indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

Si precisa che nel DGUE e/o nell'area "Allegati generici" della Busta Amministrativa dovranno essere inserite le dichiarazioni inerenti eventuali gravi violazioni - in materia di imposte e tasse e di contributi previdenziali - non definitivamente accertate per la cui definizione l'O.E. farà riferimento all'allegato II.10 del Codice ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del Codice.

Si evidenzia che, in sede di controlli sull'aggiudicatario, la sussistenza di violazioni in materia fiscale definitivamente e non definitivamente accertate, formerà oggetto di uno specifico controllo effettuato presso l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne la **Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali**, si precisa quanto segue:

- le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "**Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro**".
- in caso di "**Liquidazione giudiziale**" (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto devono essere compilati dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.
- in caso di "**Concordato preventivo con i creditori**", andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente.

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiarano che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- in merito al riquadro "**Gravi illeciti professionali**" (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro "Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza", "Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili" e nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate".

Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall'articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.

- nel riquadro **“Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”**, oltre alle dichiarazioni riferite all'ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell'apposita voce **“In caso affermativo fornire informazioni dettagliate”**.

- nel riquadro **“Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza”** va inserita la dichiarazione relativa alle ipotesi di cui all'articolo 95, comma 1, lett. d).

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella **Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore** devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b).

Inoltre dovrà essere dichiarato di non avere affidato, pena l'esclusione, incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La **Parte IV** - Criteri di selezione riguarda i requisiti di ordine speciale previsti nell'articolo 100 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).

L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante nel bando o documenti di gara; ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all'interno della domanda di partecipazione.

La **Parte VI** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - le prove documentali pertinenti.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l'operatore economico può indicare - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta che attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE), previsto dall'articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico - finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Ai fini della corretta compilazione della documentazione da versare nella "Busta amministrativa" per la comprova dei requisiti generali si evidenzia che il partecipante è richiesto di:

- I. inserire, all'interno del DGUE e/o nell'area "Allegati generici" della Busta Amministrativa, le dichiarazioni inerenti eventuali gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate: per la cui definizione l'O.E. farà riferimento all'allegato II.10 al Codice;

Si evidenzia che, in sede di controlli sull'aggiudicatario, la sussistenza di violazioni in materia fiscale definitivamente e non definitivamente accertate, formerà oggetto di uno specifico controllo effettuato presso l'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate.

- II. Inserire, all'interno del DGUE e/o nell'area "Allegati generici" della Busta Amministrativa, le dichiarazioni inerenti ogni provvedimento astrattamente idoneo a rientrare nella definizione di "grave illecito professionale" così come precisato all'art. 98 del Codice.

Si evidenzia che, in sede di controlli sull'aggiudicatario, tali dichiarazioni potranno essere oggetto di specifica verifica attraverso richiesta del certificato dei carichi pendenti all'Ufficio del Casellario della Procura della Repubblica territorialmente competente, quando non rappresentino financo atto dovuto a fronte di specifica segnalazione della Prefettura competente.

10.4. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione redatta secondo il modello Allegato A.2: Capacità economica e finanziaria Elenco di servizi d'ingegneria ed architettura Servizi "di punta" d'ingegneria ed architettura
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento da scaricare, compilare, convertire <u>in formato .pdf e sottoscrivere digitalmente</u> da parte del soggetto titolato a rappresentare il concorrente <u>e caricare nella Busta Amministrativa in corrispondenza del pertinente parametro.</u>

Al fine di rendere più agevole la lettura di quanto autocertificato nel DGUE, il concorrente deve inserire a sistema un prospetto riassuntivo utilizzando il prospetto xls “**Allegato A.2 – Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione**”, che dovrà essere convertito in formato .pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e caricato nella Busta Amministrativa in corrispondenza del pertinente parametro.

Per l'individuazione dei soggetti che devono sottoscrivere l'Allegato A.2 si rimanda al punto 3 del presente art. 10 (Formulario DGUE).

10.5. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione ulteriore per soggetti associati
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<u>Scansione dei documenti</u>

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti associati:

- **consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:** atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
 - **raggruppamenti temporanei già costituiti:** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - **consorzio ordinario/GEIE già costituito:** atto costitutivo e statuto del consorzio ordinario/GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- per le aggregazioni di retisti**
- **per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - **per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

10.6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Garanzia provvisoria (art. 106 del Codice)
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti [in alternativa] Scansione del documento firmato da entrambe le parti contraenti e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo come definito ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e precisamente di importo pari ad € 1.900,30. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, a favore dell'amministrazione aggiudicatrice con il sistema "pagoPA" collegandosi alla pagina web dal seguente link: <https://www.comune.udine.it/it/servizi-online-50846/pagopa-50869>. Selezionare l'Ente se richiesto, scegliere il servizio "Deposito cauzionale" ed indicare la seguente causale: **OPERA 8003 CUP C23I20000000002 - Nuova sede della Protezione Civile.**

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) c) d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice **l'importo della garanzia è ridotto** nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, **il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione modello Allegato A.1. il possesso delle certificazioni e provvede ad allegarle.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.7. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento
	<p>1) Formulario DGUE elettronico compilato dall'impresa ausiliaria secondo le istruzioni allegate (si rinvia alle pagg. 31 e ss delle stesse);</p> <p>2) Allegato A.3 - Dichiarazioni per avvalimento (ex art. 104 del Codice)</p> <p>3) Contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto.</p>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<p>1) e 2) Documenti in formato .pdf sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.</p> <p>3) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; [in alternativa] scansione del documento firmato da entrambe le parti contraenti e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente</p>

Gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria, dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, resa utilizzando il modello in Allegato A.3, con cui la stessa si impegna verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto di avvalimento;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto;
- qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, il concorrente allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

Nell'Allegato A.3 l'impresa ausiliaria acconsente al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (avvalimento premiale) tutta la documentazione di cui alla presente sezione è presentata nella busta contenente l'offerta tecnica.

Si precisa che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

10.8. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Dichiarazione da rendere da parte degli operatori economici - ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale; - sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. o degli artt. 20 e 24 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documenti in formato .pdf <u>sottoscritti digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5 del D.lgs. n. 14/2019 (cd. codice della crisi di impresa).

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del D.lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario va resa la seguente dichiarazione per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice:

▪ DICHIARA che è stato emesso il provvedimento _____ (indicare il tipo di provvedimento: Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data _____ da parte di _____.

Le dichiarazioni rese dal concorrente e la relazione predisposta dal professionista vanno caricate nella sezione "Allegati generici" della Busta Amministrativa.

ART. 11 BUSTA OFFERTA TECNICA (da inserire nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO online) – massimo 70 punti

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO online dovrà essere inserita la documentazione sotto richiesta.

L'assenza integrale dell'Offerta Tecnica comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto che verrà sottoscritto: conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel presente disciplinare di gara dovranno intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente aggiudicatario. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che resta fissa e invariata. In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo offerto.

Ai fini della valutazione non verranno presi in considerazione eventuali documenti e/o schede tecniche allegate, eccedenti a quanto espressamente richiesto.

L'operatore economico allega una **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Modalità operative

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO on line dovrà essere inserita la documentazione per la presentazione dell'offerta tecnica relativa ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica di seguito precisati.

11.1. DOCUMENTAZIONE	Criterio A – "Professionalità e adeguatezza" Punteggio massimo 30 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente dovrà allegare una Relazione in cui siano descritti **n. 2 servizi svolti** relativi ad attività di Direzione Lavori, misura e contabilità su interventi ritenuti più significativi della propria capacità ad eseguire la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini all'incarico oggetto di gara secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

Per ciascun servizio svolto devono essere evidenziate le seguenti caratteristiche:

- Descrizione sintetica dell'opera;
- Committente;
- Luogo di esecuzione;
- Periodo di esecuzione (data inizio – data fine prestazione);
- Importo dei lavori;
- Indicazioni delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera è suddivisa;
- Importo del servizio di direzione lavori, misura e contabilità;
- Servizio svolto singolarmente o in raggruppamento;
- Estremi del certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione);
- Descrizione delle modalità di esecuzione del servizio svolto;
- Modalità di interazione con la committenza;
- Descrizione delle principali problematiche emerse nello svolgimento dell'attività (gestione cantiere, interferenze, varianti in corso d'opera, sospensioni e riprese lavori, riserve) e soluzioni adottate per la risoluzione delle stesse;

Presentazione mediante unico file, numero massimo di facciate complessive 4 (2 per ciascun servizio), numerate, fogli formato A4, carattere Arial tipo “normale” corpo 11, interlinea singola comprensive di eventuali disegni, schemi, particolari costruttivi, grafici e tabelle, utili ad illustrare i servizi svolti.

Non verranno computati nel numero delle facciate eventuali copertine e sommari.

Ogni ulteriore documentazione prodotta oltre quella richiesta non sarà valutata dalla commissione di gara.

11.2. DOCUMENTAZIONE	Criterio B – “Caratteristiche tecnico- metodologiche dell’offerta” Punteggio massimo 39 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il presente criterio di valutazione si suddivide nei sub-criteri, cui sono associati i relativi sub-pesi, come di seguito specificato.

Il concorrente dovrà allegare una Relazione metodologica e descrittiva suddivisa in paragrafi separati (per ciascun sub-criterio B1, B2, B3) che descriva le modalità di esecuzione del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, illustrando le proposte relativamente ai seguenti sub-criteri:

Sub-criterio B1: modalità di esecuzione del servizio - (sub peso 19 punti).

- Rispondenza alle esigenze della committenza delle modalità di esecuzione del servizio e di gestione del cantiere dal punto di vista dell’esecuzione dei lavori.
- Qualità ed efficacia della proposta di organizzazione dell’ufficio di direzione lavori (con eventuale integrazione delle figure professionali rispetto al minimo richiesto)
- Modalità di gestione del cantiere in relazione al luogo di lavoro dal punto di vista dell’esecuzione dei lavori
- Descrizione delle attività di controllo, vigilanza, coordinamento e monitoraggio dell’esecuzione dei lavori in relazione al cronoprogramma dei lavori

Sub-criterio B2: modalità di interazione con la committenza – (sub peso 10 punti).

- Descrizione della metodologia di interazione, confronto, informazione con le varie figure interessate nell’appalto (RUP, enti terzi di controllo, enti gestori dei servizi, ecc.)

Sub-criterio B3: proposta organizzativa del servizio – (sub peso 10 punti).

- Descrizione della struttura tecnico – organizzativa proposta e delle risorse strumentali messe a disposizione per l’esecuzione del servizio
- Proposte innovative ed elementi di qualità per l’esecuzione del servizio
- Documenti, atti ed elaborati per la gestione del cantiere, dal punto di vista dell’esecuzione dei lavori.

Presentazione mediante unico file, prevedendo Paragrafi separati (per ciascun sub-criterio), massimo 4 facciate in formato A4 e 1 facciata formato A3, carattere “Arial” normale, corpo 11, interlinea singola, ammesse elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee che dovranno comunque essere incluse nelle suddette facciate.

Non verranno computati nel numero delle facciate eventuali copertine e sommari.

Ogni ulteriore documentazione prodotta oltre quella richiesta non sarà valutata dalla commissione di gara.

11.3. DOCUMENTAZIONE	Criterio C – “Certificazione della parità di genere” punteggio massimo 1 punto
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	dichiarazione di possesso della certificazione, sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente e/o scansione della certificazione, sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il presente criterio di valutazione è relativo al possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46 bis D.lgs. n. 198/2006.

Ai sensi dell’art. 108, comma 7 del D. Lgs. 36/2023, il presente criterio intende premiare l’adozione, da parte dell’operatore economico, di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione di parità di genere di cui all’art. 46 *bis* del D. Lgs. 198/2006.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale (1 punto) relativo al criterio C, gli operatori economici dovranno allegare dichiarazione di possesso della certificazione e/o scansione della certificazione della parità di genere, conseguita ai sensi dell’art. 46 *bis* del D. Lgs. 198/2006.

Si evidenzia come la certificazione della parità di genere *ex art. 46 bis* del D. Lgs. 198/2006 sia quella rilasciata sulla scorta dei criteri di cui al d.P.C.M. del 29 aprile 2022 (pubblicato sulla G.U.R.I. dd. 1° luglio 2022) che, all’art. 1, precisa come i parametri minimi per il conseguimento della certificazione siano solo quelli ritraibili dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 (pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «*Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni*» e successive modifiche o integrazioni).

La certificazione di parità di genere può essere rilasciata soltanto dagli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, ed il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

La lista degli organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento CE 765/2008, operanti in Italia, è consultabile al *link*: <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-dicertificazione>.

E’ possibile consultare le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Pari Opportunità, al *link*: <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/faq>.

Sono considerate idonee alla dimostrazione del possesso del requisito in esame le certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea.

Si precisa che tali certificazioni, oggettive e accessibili a tutti gli operatori interessati, possono riguardare soltanto criteri collegati all’oggetto dell’appalto; devono basarsi su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; devono essere stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; devono poter essere accessibili a tutte le parti interessate; siano stabilite da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non possa esercitare un’influenza determinante.

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, il punteggio verrà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione di ciascuna impresa in possesso della suddetta “Certificazione della parità di genere”.

11.4. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avalimento cd. “premiale”
	1) Formulario DGUE elettronico compilato dall’impresa ausiliaria secondo le istruzioni allegate (si rinvia alle pagg. 31 e ss); 2) Allegato A.3 - Dichiarazioni per avalimento (ex art. 104 del Codice) 3) Contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	1) e 2) Documenti in formato .pdf sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l’impresa ausiliaria; 3) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; [in alternativa] scansione del documento firmato da entrambe le parti contraenti e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

In caso di avalimento cd. “premiale”, finalizzato al miglioramento dell’offerta, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti, i sopra indicati documenti dovranno essere caricati nella presente sezione della “Busta Offerta Tecnica” e NON nella “Busta Amministrativa”.

Così come statuito dal comma 12 dell’art. 104 del D.lgs. n. 367/2023, nei casi in cui l’avalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che l’ausiliario non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. In tal caso l’impresa ausiliaria dovrà, quindi, dichiarare nell’Istanza di partecipazione alla gara di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell’offerta e quindi dovrà allegare – nella sezione “Allegati generici” della Busta Amministrativa - idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Si rimanda alle istruzioni presenti nell’art. 10 “Risposta Busta amministrativa” - sezione “Documentazione da produrre nel caso di avalimento”.

11.5. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Dichiarazione segreti tecnici commerciali Allegato T.1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente redatto secondo il modello in Allegato T.1

Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 35, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 (segreti tecnici o commerciali) dovrà essere inserita, nella presente sezione della busta dell'Offerta Tecnica, una motivata e comprovata dichiarazione come da modello in Allegato T.1 al presente disciplinare contenente l'indicazione delle parti dell'offerta sottratte all'accesso (pagine / sezioni / parti di riferimento) precisando per ciascuna di esse l'esatta motivazione.

In mancanza della predetta dichiarazione ovvero l'assenza delle specificazioni/motivazioni circa i segreti tecnici o commerciali da tutelare, l'accesso si intende autorizzato senza alcuna limitazione.

In caso di diniego all'accesso di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, la dichiarazione esonera la Stazione appaltante dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

In ogni caso, ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del D.lgs. n. 36/2023, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

AVVERTENZE

Tutte le relazioni e/o le dichiarazioni da inserire nell'area "Risposta tecnica" dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non

ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell'Area generica allegati della Busta tecnica:

- a) in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;
- b) in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

ART. 12 BUSTA OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell'area "Risposta Economica" della RDO online) – massimo 30 punti

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica"), dovrà inserire la documentazione di seguito specificata.

12. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	"Ribasso percentuale sul prezzo a base di gara"
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Inserimento a video del ribasso percentuale offerto nell'apposita Sezione e "Predisposizione della Busta economica digitale (*)"

Il concorrente dovrà inserire a video, **a pena di esclusione**, all'interno dell'area Risposta Busta Economica, il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara ribassabile (€ 33.255,30) determinato secondo le modalità dell'allegato I.13.

L'offerta economica dovrà tenere conto dei disposti dell'art 41 comma 15bis del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii ovvero:

- a) il 65% dell'importo a base di gara (pari a € 61.759,84) assume la forma di prezzo fisso;
- b) il 35 % dell'importo a base di gara (pari a € 33.255,30), può esser assoggettato a ribasso con l'attribuzione del rispettivo punteggio come disciplinato all'art 14.2 del presente disciplinare.

Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

(*) A seguito della compilazione di tutti i parametri della busta economica, il concorrente dovrà inviare la propria risposta tramite la funzionalità **"Invia Risposta"** ed il sistema genererà automaticamente un documento in formato pdf scaricabile dall'Operatore Economico che riporterà i dati contenuti nella busta economica compreso il ribasso percentuale inserito a video dal concorrente. **Il documento dovrà essere scaricato sul proprio computer, firmato digitalmente dal concorrente e ricaricato tramite l'apposita funzionalità della RDO online. La procedura si conclude con la funzionalità "Salva ed Invia PDF Firmati Caricati".**

L'importo di contratto sarà disposto sulla base del ribasso percentuale inserito dal concorrente a video per la predisposizione della Busta Economica.

AVVERTENZE

La busta di “Risposta Economica” e tutta la documentazione da inserire nella predetta Busta, dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell'Area generica allegati della Busta tecnica:

- a. in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;
- b. in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Come da dichiarazione da rendere ai sensi dell'Allegato A.1 al presente disciplinare di gara, **l'offerta sarà vincolante per 180 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

ART. 13 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà affidato con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** con riferimento ai criteri/sub-criteri e ai punteggi/sub-punteggi di ponderazione riportati nella seguente tabella:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggi e Sub-punteggi
OFFERTA TECNICA			
A	Professionalità ed adeguatezza		30
B	Caratteristiche tecnico - metodologiche dell'offerta		39
B.1		Modalità di esecuzione del servizio	19
B.2		Modalità di interazione con la committenza	10
B.3		Proposta organizzativa del servizio	10
C	Certificazione della parità di genere		1
OFFERTA ECONOMICA			
D	Ribasso percentuale sull'importo a base di gara		30
TOTALE PUNTEGGIO 100			

Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive.

Le sedute pubbliche saranno svolte in modalità telematica, la prima sessione avrà luogo nel giorno indicato nel Bando.

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara, ad eccezione delle sedute riservate per la valutazione dell'offerta tecnica, mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line.

La Commissione è responsabile anche della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta

economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'eventuale anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

La commissione giudicatrice procede in seduta pubblica:

- alla ricognizione dei “pliche digitali” pervenuti entro i termini previsti;
- all'apertura dei pliche medesimi e all'apertura della “Busta Amministrativa” al fine di dare lettura dell' “Istanza di partecipazione” in essa contenuta;
- all'apertura delle offerte tecniche.

In seduta riservata la Commissione procede a:

- esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In successiva seduta la Commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, all'apertura e ricognizione della “Busta Economica” di ciascun concorrente, contenente l'offerta economica, e, data lettura dei ribassi, alla determinazione dell'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri di cui al successivo articolo 13.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il/La Commissione procederà in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base ai seguenti elementi specifici, appaia anormalmente bassa:

- offerta economica che appare non congrua in relazione al contenuto dell'offerta tecnica e agli obblighi contrattuali;
- obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, contratti collettivi, disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che appaiono non rispettati;
- Obblighi di cui all'art. 119 (subappalto) che appaiono non rispettati.

Qualora la prima migliore offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente ed esclude, ai sensi dell'articolo 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso anomale.

ART. 14 - METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

14.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

La Commissione, ai fini dell'attribuzione dei coefficienti ai criteri A e C e ad ogni sub-criterio del criterio B, terrà conto dei criteri motivazionali o del criterio on/off di seguito indicati.

CRITERIO DI VALUTAZIONE A – “Professionalità ed adeguatezza dell'offerta” – punteggio massimo 30 punti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio stabilito per il criterio di cui trattasi, la commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:

- si riterranno più adeguate le offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità ed in generale qualità del concorrente che ha svolto servizi di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e dimostri che sul piano organizzativo, gestionale e di rapporto con la committenza e le altre figure interessate all'appalto meglio risponde agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di minimizzare il rischio di riserve e/o varianti in corso d'opera e che garantiscano il massimo rispetto dei termini previsti per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione, nel presente criterio la commissione terrà conto di:

- affinità della tipologia, entità e del contesto dell'intervento per il quale è stata svolta l'attività di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo
- efficacia dell'approccio metodologico e soluzioni organizzative e gestionali adottate per l'esecuzione del servizio
- efficacia delle modalità di interazione con la committenza
- adeguatezza delle misure adottate per il superamento di particolari problematiche e criticità emerse durante la fase di esecuzione dei lavori

CRITERIO DI VALUTAZIONE B – “Caratteristiche tecnico - metodologiche dell'offerta” – punteggio massimo 39 punti.

Ai fini dell'attribuzione dei sub-punteggi stabiliti, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:

- Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione dimostri che le soluzioni proposte per l'esecuzione del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, offrono un'elevata garanzia di qualità nell'attuazione della prestazione e che, sul piano organizzativo, gestionale e di rapporto con committenza ed altri soggetti interessati dai lavori meglio rispondono agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiate con il fine di minimizzare il rischio di riserve, varianti in corso d'opera, richieste di proroga e che garantiscano il massimo rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori.

Minima valutazione verrà attribuita a quelle offerte la cui documentazione risulti generica e non chiaramente riferita ai lavori OGGETTO DELL'APPALTO.

B1: modalità di esecuzione del servizio

Ai fini della valutazione del presente sub-criterio, la commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:

- rispondenza alle esigenze della committenza delle modalità di esecuzione del servizio di gestione del cantiere, sia dal punto di vista dell'esecuzione dei lavori;

- qualità ed efficacia della proposta di organizzazione del servizio;
- efficacia degli strumenti adottati per il controllo, verifica, coordinamento e monitoraggio della qualità edilizia in relazione alle fasi temporali del programma delle lavorazioni;

B2: modalità di interazione con la committenza.

Ai fini della valutazione del presente sub-criterio, la commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:

- efficienza nelle modalità di interazione, confronto, informazione con le varie figure interessate nell'appalto (RUP, enti terzi di controllo, ecc., enti gestori dei servizi, ecc.)
- funzionalità di ogni eventuale soluzione proposta che consenta di produrre effetti sul controllo dell'esecuzione dei lavori, anche mediante strumenti informatici e metodologie di project management comprese eventuali verifiche di compatibilità con gli strumenti e sistemi in uso alla stazione appaltante

B3: proposta organizzativa del servizio

Ai fini della valutazione del presente sub-criterio, la commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:

- adeguatezza della struttura tecnico – organizzativa adibita all'espletamento del servizio, nonché delle risorse strumentali messe a disposizione
- innovatività delle proposte per l'esecuzione del servizio
- adeguatezza della documentazione per la gestione del cantiere dal punto di vista dell'esecuzione dei lavori.

CRITERIO DI VALUTAZIONE C - Possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46 bis D.lgs. n. 198/2006 – punteggio massimo 1 punto

Ai sensi dell’art. 108, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, il presente criterio intende premiare l’adozione, da parte dell’operatore economico, di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione di parità di genere di cui all’art. 46 *bis* del D.lgs. n. 198/2006.

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, il punteggio verrà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione di ciascuna impresa in possesso della suddetta “Certificazione della parità di genere”.

Al criterio A e a ciascuno dei sub-criteri del criterio B dell’Offerta Tecnica verrà assegnato da parte dei commissari un coefficiente discrezionale variabile tra zero ed uno. Tale valutazione avverrà con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da “eccellente” (pari a 1) a 0, corrispondente ad “assente/non trattata”, in base ai seguenti parametri:

Valutazione	Coefficiente	Criterio di giudizio
Eccellente	1	Proposta che risponde pienamente ed in maniera più che ottimale agli obiettivi
Ottimo	0,9	Proposta con elevata rispondenza agli obiettivi, con soluzioni ottimali
Distinto	0,8	Proposta con caratteri distintivi
Molto buono	0,7	Proposta che presenta aspetti molto positivi e del tutto adeguati

Buono	0,6	Proposta conveniente con aspetti del tutto positivi ed adeguati
Discreto	0,5	Proposta contenente alcuni aspetti positivi e discretamente adeguati
Sufficiente	0,4	Proposta contenente aspetti sufficientemente adeguati
Appena sufficiente	0,3	Proposta basilare
Carente	0,2	Proposta lacunosa o poco rilevante
Molto scarso/quasi irrilevante	0,1	Proposta assai lacunosa
Assente/Non trattata	0,0	Nessuna proposta o miglioramento rilevante

I coefficienti unici da attribuire all'Offerta **per ciascuno dei sub-criteri del criterio B e per il Criterio A** verranno assegnati effettuando la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente.

Il punteggio relativo al **criterio C** sarà attribuito in modalità “secca”, secondo le disposizioni indicate con riferimento a tale parametro e non sarà oggetto di riparametrazione.

RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI ASSEGNATI

La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura discrezionale.

La somma dei punteggi assegnati a ciascun sub-criterio del criterio B determinerà il punteggio corrispondente al criterio tecnico oggetto di valutazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio **A e B** nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, si procederà alla riparametrazione, attribuendo il punteggio massimo stabilito per il criterio al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

È stabilita una clausola di sbarramento: chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi come indicato nel presente articolo, saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell’“Offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica presentata, a seguito della riparametrazione di cui sopra, **un punteggio tecnico complessivo almeno pari a 42 punti su un massimo attribuibile di 70.**

ART. 14.2 - punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate secondo il metodo di calcolo di natura non lineare.

CRITERIO D – “Ribasso percentuale sull’importo a base di gara” – punteggio massimo 30 punti.

Ai sensi dell’art. 2-bis dell’Allegato I.13 del codice, l’attribuzione del punteggio per il suddetto criterio, relativo al ribasso sull’importo a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A., sarà effettuata con l’applicazione della seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:

$$\text{Se } R_i < R_{\text{med}} \\ P_{Ei} = (R_i / R_{\text{med}})^\alpha * X$$

$$\text{Se } R_i > R_{\text{med}} \\ P_{Ei} = X$$

ove:

P_{Ei} = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo:

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo:

R_{med} = media ribassi offerti:

coefficiente $\alpha = 0,3$

$X = 30$ (punteggio massimo offerta economica).

N.B. Non saranno oggetto di alcuna riparametrazione i punteggi assegnati per l'offerta economica.

14.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti $V(a)$ agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, alla moltiplicazione del coefficiente $V(a)_i$ per il relativo peso W_i , pervenendo all'attribuzione dei punteggi mediante applicazione del metodo aggregativo-compensatore, con la seguente formula:

$$P_i = \sum [W_i * V_{ai}] / n$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Il punteggio per ciascun sub-criterio e criterio di valutazione sarà arrotondato alla terza cifra decimale. Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto decimale è inferiore a 5 (cinque) si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 (cinque) si arrotonda per eccesso.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all'offerta tecnica.

Al permanere della parità, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari al 10% dell'importo di contratto.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 co. 8 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 117, co. 8 del D.lgs. n. 36/2023 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione delle opere.

L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

ART. 16 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. n. 36/2023 e dal presente Disciplinare, ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione del concorrente, alla relativa segnalazione alle Autorità volta per volta competenti (ANAC e/o Procura della Repubblica), nonché ad escutere la garanzia provvisoria prestata.

Si procederà alla stipulazione del contratto nelle forme e nei termini di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.lgs. n. 36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto è stipulato non prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 del Codice.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa: ai sensi dell'art. 18, co. 10 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.4 recante "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" sulla scorta del valore del contratto da stipularsi verrà applicata l'imposta di bollo dovuta per la sottoscrizione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.. L'aggiudicatario è tenuto alla compilazione della documentazione che verrà all'uopo fornita dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici prima della stipula del contratto.

Alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre i documenti di seguito indicati

- **Garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- **Polizza di responsabilità civile professionale con massimale almeno pari al 10% dell'importo delle opere**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e dal legale rappresentante della Compagnia Assicurativa. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'operatore economico sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124;
- **Comunicazione del conto corrente dedicato**, ai sensi dell'art. 3, co. 7 della L. n. 136/2010, compilando la modulistica che verrà fornita dalla Stazione appaltante.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Nel caso in cui l'operatore economico non addivenga alla stipula del contratto e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione appaltante, che gli porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.

Per le ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto si fa rinvio agli artt. 122 e 123 del D.lgs. n. 36/2023 nonché alle previsioni dei Capitolati speciali d'appalto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato (ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice) ove lo stesso non accetti le condizioni dell'operatore economico il cui contratto è oggetto di risoluzione/recesso.

ART. - 17 DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:

- il presente disciplinare di gara e il disciplinare d'incarico;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario;

- le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto dell'appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO - PRESCRIZIONI GENERALI

Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara ma non quelle afferenti alla documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica (cfr: Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente (art. 101, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023).

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023);
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione di aver assolto gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura (art. 101, co. 2 del D.lgs. n. 36/2023).

Rettifica errori materiali presenti nella Busta tecnica e nella Busta economica

Ai sensi dell'art. 101, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023: *"Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato".*

Per garantire l'esercizio della suindicata facoltà, una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte la Stazione appaltante potrà aprire, all'interno della Cartella di Gara, una RdI aperta ai concorrenti che abbiano presentato offerta.

La RdI presenterà al suo interno due buste, una per l'offerta tecnica ed una per l'offerta economica (denominate "Parametri tecnici" e "Parametri economici"), all'interno delle quali il concorrente potrà caricare nell'Area "Allegati generici" il documento con cui intende rettificare gli eventuali errori materiali dell'offerta tecnica o dell'offerta economica presentata.

La RdI si chiuderà all'ora del giorno indicato dalla Stazione appaltante per l'apertura delle Buste amministrative.

Prescrizioni generali

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

La Stazione appaltante esclude un operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara (art. 108 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023).

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare di gara e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Per le controversie inerenti la procedura di gara è competente il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia mentre per le controversie derivanti dal contratto è competente l'A.G.O. del Foro di Udine.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori.

L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, co. 1, L.R. n. 14/2002 (clausole sociali).

Qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) in materia attribuita alla competenza legislativa statale deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.

Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. n. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108 co. 10 del D.lgs. n. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679. Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Udine, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Alberto Felice De Toni. Indirizzo: via Lionello, n. 1 (33100) Udine (UD). Telefono: 0432.1272607, e.mail: sindaco@comune.udine.it; pec: protocollo@pec.comune.udine.it .

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è l'avv. Paolo Vicenzotto. Indirizzo: via Lionello, n. 1 (33100) Udine (UD). E.mail: dpo@comune.udine.it; pec: protocollo@pec.comune.udine.it .

Tutte le attività di cui sopra avvengono ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), dell'art. 6 par. 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto o della fase precontrattuale) e art. 6 par. 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex l. n. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

L'informativa completa è disponibile nella RdO, sezione "Allegati".

ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato A.1 - Istanza di partecipazione e Accettazione condizioni generali di partecipazione;
- Allegato A.2 - Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione;
- Allegato A.3 - Dichiarazioni per avvalimento;
- Allegato T.1 - Dichiarazione segreti tecnici commerciali;
- Schema di Disciplinare di incarico.